



REPUBBLICA DI SAN MARINO

ERRATA CORRIGE

AL DECRETO – LEGGE 14 GENNAIO 2022 N.3 RAFFORZAMENTO DELLE DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

A seguito di errori materiali - come evidenziato da nota della Segreteria di Stato per gli Affari Interni in data 18 gennaio 2022 (prot.n.5124/2022) - intervenuti nella fase di elaborazione del testo degli articoli 13, 18 e 30 e dell'Allegato 2 del decreto-legge in oggetto occorre procedere alle correzioni come di seguito riportate in grassetto e barrate.

Articolo 13, comma 1:

1. Il personale sanitario delle strutture sanitarie e socio sanitarie, sia pubbliche sia private, può accedere al posto di lavoro unicamente se in possesso di uno dei documenti, in corso di validità, di cui all'articolo 6. Il personale sanitario che non può svolgere attività lavorativa in quanto non in possesso di almeno uno di tali documenti, mantiene in ogni caso il diritto alla conservazione del posto di lavoro e, pertanto, la mancanza dei suddetti documenti non è motivo di licenziamento per giusta causa. L'assenza dal posto di lavoro, **per il dipendente di strutture private**, può essere coperta con gli strumenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 13, comma 5:

5. All'interno delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, qualora un assistito acceda ad una visita programmata in ambito sanitario e/o socio-sanitario e/o di laboratorio senza essere in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5, lo stesso deve essere sottoposto all'esecuzione di un tampone antigenico rapido **in locali** a ciò deputat*o*.

Articolo 18, comma 5:

5. Nei centri commerciali la verifica del possesso di uno dei documenti di cui al comma ~~2~~ **3** avviene all'accesso della struttura. La proprietà è tenuta a organizzare gli accessi di modo che la documentazione di tutti gli avventori possa venire controllata e che possa venire garantito l'accesso privilegiato ai negozi alimentari, supermercati e farmacie come indicato al comma 3.

Articolo 30:

1. I Corpi di Polizia sono tenuti a verificare, anche con **l'ausilio dei Militi appartenenti alle Milizie**, ~~l'aiuto delle milizie volontarie~~, il rispetto delle misure previste dal presente decreto – legge all'interno dei mezzi di trasporto pubblici, dei locali aperti al pubblico, a partire da quelli ove siano segnalati il mancato rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, assembramenti e ampi afflussi di pubblico.
2. I Militi **appartenenti alle Milizie**, ~~dei Corpi Uniformati~~, durante i servizi di controllo e presidio, sono autorizzati ad acquisire le generalità dei contravventori alle disposizioni del presente decreto – legge, al fine della denuncia degli stessi ai Corpi di Polizia per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti.
3. Al fine di garantire ~~una~~ maggiore **presidio dei Corpi di Polizia** ~~presenza dei corpi di polizia~~ sul territorio per le finalità di monitoraggio e controllo di cui al presente decreto - legge, i Comandanti della Polizia Civile, della Gendarmeria e della Guardia di Rocca, **sentito il parere del Comando Superiore delle Milizie**, si coordinano per demandare temporaneamente determinate funzioni di polizia ~~ad appartenenti ai corpi militari volontari ai Militi appartenenti alle Milizie.~~

Allegato 2:

ATTIVITÀ LAVORATIVA					
Luoghi di lavoro		Pubblico e privato fino a nuova eventuale deliberazione esclusi lavoratori ristorazione, strutture ricettive e sanitari (si veda "strutture sanitarie e socio sanitarie")	Personale delle attività con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e personale delle strutture ricettive		FFP2 per: - operatori a contatto con il pubblico e attività vendita generi alimentari, anche animali, e attività somministrazione cibi e bevande - forze di polizia - nei luoghi chiusi in cui non è possibile garantire posti a sedere o mantenere distanziamento dipendenti di tutti gli ordini di scuola
ACCESSO A NEGOZI E UFFICI					
Servizi alla persona		Fino a fine emergenza			FFP2 dal 17 al 30 gennaio (minori di 12 anni mascherina chirurgica). Con ogni tipo di mascherina dal 31 gennaio
Negozi fuori dai centri commerciali		Fino a fine emergenza			
Negozi all'interno dei centri commerciali	durante i giorni feriali e festivi	Fino a fine emergenza			
Negozi fuori dai all'interno dei centri commerciali ad eccezione di alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi	durante i giorni prefestivi		Dal 31 gennaio fino alle condizioni di cui all'art.8	Dal 17 gennaio fino al 30 gennaio	

San Marino, addì 18 gennaio 2022/1721 d.f.R.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

